

MODIFICA STATUTO
dell'Associazione "UNI IN STRADA"

IN DATA 26.01.2023

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), una associazione, operante senza fini di lucro, avente la seguente denominazione:

"UNI IN STRADA APS", da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale in Nocera Inferiore - cap 84014 - alla Via Marco Nonio Balbo n.48 presso l'Associazione C.S.P. "Centro Formazione Professionale" e con durata illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede legale all'interno della medesima Provincia non comporta modifica statutaria.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "UNI IN STRADA APS" oppure "UNI IN STRADA Associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. L'Associazione è volta a favorire l'immissione nel mondo del lavoro dei giovani, nel rispetto degli studi compiuti ma avendo ben in vista le esigenze palesate dal mondo lavorativo.

4. L'Associazione intende operare come Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta e senza fini di lucro che opera, per il momento, nel territorio della provincia di Salerno, e che intende operare in futuro anche in ambito nazionale ed internazionale, nell'ambito della promozione della cultura, dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione
- b) organizzazione di corsi di formazione sia finanziati dai soci o Associazioni, che da società ed enti pubblici nazionali e sovranazionali (Comune, Provincia, Regione, Stato, Comunità Europea, ecc.) di qualsiasi tipo su richiesta di questi
- c) organizzazione di manifestazioni ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e confronto su temi e problematiche d'interesse tecnico scientifico e culturale
- d) promozione ed organizzazione di iniziative conviviali a sostegno ed accompagnamento delle manifestazioni di interesse tecnico scientifico e culturale e dei corsi di formazione
- e) tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico del territorio
- f) organizzazione e promozione di eventi, convegni, corsi e manifestazioni di interesse tecnico scientifico e culturale e di formazione
- g) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

6. Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di coinvolgere, mediante appositi accordi o convenzioni, patrocinio, sponsor o qualunque forma di collaborazione, persone fisiche, società, associazioni, enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, sia locali che nazionali e sovranazionali e potrà utilizzare, nell'attività promozionale e di diffusione, libri, opuscoli, volantini, manifesti, audiovisivi, diapositive, fotografie, cassette, cd, dvd, inserzioni pubblicitarie su giornali, radio e tv, e qualsiasi altro mezzo atto allo scopo.

7. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale, anche coinvolgendo contatti e conoscenze fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo in relazione alle finalità statutarie o al singolo evento di interesse comune.

8. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prioritariamente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Qualora occorra, le attività richieste dell'associazione potranno essere completate avvalendosi di esperti esterni nominati dal consiglio direttivo.

9. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

10. L'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nell'ambito della formazione ed educazione, hanno interesse sociale le attività culturali rivolte (criterio di destinazione):
 - agli associati ed ai loro familiari
 - ai giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le stesse non rientrino già nell'ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53.

- ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative
 - ai professionisti al fine di potersi aggiornare sul piano professionale e allinearsi alle richieste provenienti dal mondo del lavoro
 - ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti
 - ai volontari ed ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale
 - a persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari - nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni
 - ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017
- b) L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività

Art. 4 – Gli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Può essere socio dell'Associazione "UNI IN STRADA" qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata agli scopi dell'Associazione e che accetti integralmente gli scopi come individuati nell'atto costitutivo e si impegni a osservare lo Statuto e tutti i regolamenti o manuali di procedura attuativi o esecutivi dello Statuto dai quali riconosce di essere vincolato.
4. I soci possono appartenere alle seguenti categorie:
 - Soci Ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno all'Associazione per prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera o fornire il proprio contributo al raggiungimento degli scopi sociali
 - Soci Onorari o Benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno un curriculum vitae con profilo di eccellenza nell'ambito delle attività oggetto di interesse dell'Associazione ovvero perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione. Tali soci possono essere dispensati, da parte del consiglio direttivo, dal versamento delle quote sociali, se previste. Hanno funzione esclusivamente consultiva e non concorrono alle votazioni. La loro durata in carica è annuale e si rinnova col consenso scritto di ambo le parti.

- Soci di supporto, si considerano tali tutti i soci che, facendo richiesta scritta e motivata, aderiranno all'Associazione su consenso del Direttivo per un periodo non superiore a sei mesi. Essi assumono diritti e doveri pari a quelli dei soci ordinari

5. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto, dei regolamenti o dei manuali di procedura attuativi o esecutivi dello Statuto adducendo il pretesto di non averne ricevuto copia.

6. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

7. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La domanda dovrà essere corredata da cv e da opportune motivazioni. Queste saranno insindacabilmente oggetto di valutazione per l'ammissione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 90 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 - Criteri di esclusione degli associati

L'esclusione dei soci è deliberata dal comitato direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- morosità
- gravi motivi morali o disciplinari

- morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio persona giuridica od Associazione
- manifesta e protratta inattività rispetto alle iniziative sociali

La perdita della qualifica di socio di cui sopra comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione e nessun diritto al recupero della quote sociali eventualmente versate.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci ordinari hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- eleggere democraticamente gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, il Regolamento e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 9 - L'Assemblea degli associati

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso (se richiesta) e che sono iscritti da oltre sei mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

E' possibile la convocazione e/o la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi telematici ed il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico senza comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario (la cui corrispondenza con l'associazione sia stata verificata esente da spam), almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione degli associati dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- si esprime sulla reiezione di nuove domande di ammissione all'Associazione;
- può proporre le linee di indirizzo dell'attività associative al Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati intervenuti e rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di UNI IN STRADA (CDU) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo di UNI IN STRADA esclusivamente gli associati che afferiscono all'associazione in qualità di soci ordinari da almeno sei mesi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predisporre bilancio consuntivo o rendiconto
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- approva il Regolamento dell'Associazione e le sue variazioni
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento degli scopi associativi
- delibera su ogni altra iniziativa associativa da intraprendere nel rispetto dell'articolo 2 dello Statuto
- Nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico

Il ruolo di Tesoriere può essere ricoperto, nel caso di Consiglio Direttivo formato da tre membri, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) viene selezionato dal Comitato Direttivo sulla base delle domande ricevute esclusivamente a fronte della presentazione da parte di uno degli associati. Le domande devono contenere CV armonico alle attività svolte dall'associazione e adeguate motivazioni. Il comitato è composto da esperti del mondo dell'impresa, dell'università, della ricerca e della formazione che, grazie alle loro conoscenze e competenze, ha lo scopo di contribuire ad individuare temi ed argomenti di approfondimento culturale e professionale per perseguire gli scopi associativi.

Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica a tempo indeterminato e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici dell'associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti sulla base di riconosciute competenze culturali, professionali e nel caso di meriti riconosciuti su tematiche di interesse; sono tipicamente coinvolti soggetti non iscritti all'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è, di diritto, componente del Comitato Scientifico.

Le riunioni del Comitato Scientifico hanno luogo seguendo le stesse modalità tipiche per i soci e sono convocate all'occorrenza dal presidente, secondo le modalità già definite per i soci. Qualora la tematica scientifica o culturale di interesse specifico coinvolga le competenze di un sottoinsieme degli afferenti al CTS, la riunione può essere confinata a quest'ultimo. In tal caso, l'assemblea sarà valida se presenti almeno cinque soggetti tra cui il Presidente e tre membri del direttivo.

Art. 13 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 14 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 15 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Risorse economiche

1. L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
2. In particolare, l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni e lasciti testamentari
 - d) rendite patrimoniali
 - e) sponsorizzazioni e attività di raccolta fondi
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia
3. Il Comitato Direttivo può autorizzare apporti, sponsorizzazioni e/o contributi alle spese da parte di soggetti esterni, privati o enti pubblici, che fruiscono delle attività sociali.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 118 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle delibere degli organi associativi, si applica la disciplina del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Il sottoscritto Cuccurullo Gennaro, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Associazione.

Firmato digitalmente dal prof. Ing. Gennaro Cuccurullo